

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 settembre 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	35,69 (¹)
1701 11 90	35,69 (¹)
1701 12 10	35,69 (¹)
1701 12 90	35,69 (¹)
1701 91 00	45,25
1701 99 10	45,25
1701 99 90	45,25 (²)

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.